



*Il Ministro dell'ambiente  
e della sicurezza energetica*

AL GSE

Oggetto: d.m. del 16 settembre 2022 n. 314 – *Electricity release*.

Atto di indirizzo

---

Come noto, l'art. 16-bis del D.L. n. 17/2022 ha introdotto una misura per l'approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili e la successiva cessione ai clienti finali, a cura del GSE, attraverso contratti di lungo termine di durata pari almeno a tre anni, ad un prezzo e con le modalità da definirsi con decreto ministeriale.

Il Ministro della transizione ecologica, con decreto del 16 settembre 2022 n. 314, ha disciplinato la prima fase di attuazione relativa alla cessione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nella disponibilità del GSE, ossia quella oggetto delle proprie misure di incentivazione, rinviando a un successivo decreto la disciplina a regime del servizio di ritiro e cessione.

Il decreto ha stabilito che la cessione avvenga in favore dei clienti finali sulla base di criteri di priorità stabiliti dalla legge, attraverso la stipula di un contratto per differenza a due vie con il GSE, a un prezzo di riferimento pari a euro 210 MW/h, in un contesto di prezzi di mercato pari a quasi il doppio.

Il 31 ottobre e poi il 17 novembre 2022, codesta Società ha pubblicato l'avviso di offerta della cessione dell'energia, pari a circa 16TWh, mediante la sede di negoziazione organizzata dal GME, le Disposizioni tecniche di funzionamento e lo schema di contratto per differenza a due vie.

In data 11 gennaio 2023, il GME ha pubblicato gli esiti della procedura di assegnazione da cui è risultato che la quantità di energia elettrica disponibile è stata interamente assegnata a 1420 clienti finali prioritari a fronte di una richiesta complessiva di circa 21,5 TWh.

Dai dati trasmessi, al 9 febbraio 2023, giorno anteriore a quello di scadenza, risultano 559 contratti attivi o in fase di stipula, corrispondenti a circa 2,2 TWh.

Tale risultato, non in linea con le aspettative, si può spiegare con il fatto che il prezzo di riferimento fissato dal decreto ministeriale nel settembre scorso è sensibilmente più elevato rispetto all'attuale prezzo del mercato all'ingrosso. Anche i prezzi a termine risultanti dai dati sui futures nelle principali borse europee di riferimento mostrano una tendenza a ridursi nei prossimi due anni al di sotto della soglia di 210€/MWh.

Questa criticità è stata segnalata dalle principali Associazioni dei settori produttivi interessati dalla misura.

Questo radicale mutamento della situazione di fatto, che si è venuto a determinare successivamente all'adozione del decreto, compromette il perseguimento dell'interesse pubblico definito dalla norma primaria dell'articolo 16-bis del decreto-legge 17/2022, che è quello volto a trasferire il vantaggio dei costi più moderati della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a favore dei clienti finali, con particolare riferimento a quelle particolari categorie di clienti finali più esposti agli effetti della crisi dei prezzi dell'energia ossia al sistema produttivo manifatturiero e energy intensive.

Alla luce del quadro delineato, questo Ministero sta valutando, all'esito definitivo della procedura, l'opportunità di intervenire in modifica del richiamato decreto, con la previsione di una riedizione della procedura di assegnazione, al fine di renderla maggiormente idonea a perseguire le finalità ispiratrici della norma primaria.

In relazione a tale intervento, si pone tuttavia la necessità di salvaguardare la posizione dei partecipanti alla odierna procedura di assegnazione.

A questo riguardo, anche alla luce del parere reso in proposito dall'Avvocatura Generale dello Stato, si ritiene utilizzabile lo strumento di cui all'articolo 5, comma 3, lett. e), del D.M. n. 341/22, che consente alle imprese interessate di richiedere la modifica in riduzione delle quantità di energia oggetto del contratto.

Tale disciplina, infatti, ancorché finalizzata a tutelare la posizione degli assegnatari dalle fluttuazioni del mercato una volta avviato il sistema a regime, non può considerarsi tale in sede di prima applicazione, laddove il prezzo offerto risulta essere stato fissato diversi mesi prima della stipula, determinandosi così un chiaro effetto penalizzante per la possibilità di programmazione e valutazione delle scelte economiche da parte degli assegnatari. Occorre quindi considerare la possibilità di individuare, in sede di prima applicazione e alla luce delle circostanze evidenziate, modalità applicative delle condizioni di modifica delle quantità contrattualizzate, di cui all'art. 15 del contratto, nel senso di consentire che la prevista facoltà di riduzione del quantitativo possa riguardare l'intera quantità di energia assegnata, portandola anche a zero e possa essere esercitata in via immediata, a far data dal 1° gennaio 2023.

Inoltre, sarà cura di codesta Società assicurare che siano accantonati e resi indisponibili, a valere per partecipazione al successivo avviso, gli oneri amministrativi versati dalle società partecipanti che non risultano aver sottoscritto il contratto entro il termine stabilito.

Si invita pertanto codesta Società, in linea con la ratio della normativa, ad avvisare pubblicamente i soggetti sottoscrittori del contratto di cessione della possibilità di esercitare nelle modalità indicate, entro la scadenza ultima prevista per la sottoscrizione, la facoltà di chiedere una riduzione fino all'azzeramento delle quantità richieste, con l'effetto di una rinuncia *de facto* all'energia assegnata e con conseguente venir meno dell'obbligo di versare il relativo corrispettivo.

On. Gilberto Pichetto Fratin